

## Quadro di sintesi dei principali crediti d'imposta ex Legge di Bilancio 2021

### Credito d'imposta cuochi professionisti

L'articolo 1, commi 117–123, L. 178/2020 attribuisce ai **cuochi professionisti**, impiegati presso alberghi e ristoranti sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi, **un credito d'imposta fino al 40% delle seguenti spese sostenute tra il 01.01.2021 e il 30.06.2021:**

- acquisto di beni strumentali durevoli;
- partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

L'agevolazione spetta fino ad un **massimo di credito di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro** per ciascuna delle annualità 2021-2023.

### Credito d'imposta e-commerce delle imprese agricole

L'articolo 1, comma 131, L. 178/2020, estende il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, D.L. 91/2014 previsto **per il sostegno del *made in Italy*, alle reti di imprese agricole e agroalimentari**, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, **per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento dell'e-commerce.**

Il credito d'imposta è pari al **40% degli investimenti effettuati dal 2021 al 2023.**

### Credito d'imposta Mezzogiorno

L'articolo 1, commi 171–172, L. 178/2020 contiene la proroga al **31.12.2022** del credito d'imposta introdotto dall'articolo 1, commi 98–108, L. 208/2015 per l'acquisto di **beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive** nelle zone assistite ubicate **nelle seguenti regioni del Mezzogiorno:**

**Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.**

### Credito d'imposta R&S potenziato

L'articolo 1, commi 185–187, L. 178/2020 proroga per le annualità **2021 e 2022** il credito d'imposta potenziato per gli investimenti in attività di R&S (inclusi i progetti di R&S in materia di Covid-19) in favore delle imprese operanti nelle **regioni del Mezzogiorno e direttamente**

<p><b>nelle aree del Mezzogiorno</b></p>	<p><b>affendenti alle strutture produttive</b> ivi ubicate di cui all'articolo 244 D.L. 34/2020:</p> <p><b>Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</b></p> <p>Sono confermate le medesime aliquote definite per il 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>25% per le grandi imprese;</b></li> <li>• <b>35% per le medie imprese;</b></li> <li>• <b>45% per le piccole imprese.</b></li> </ul> <p>Restano escluse dalla maggiorazione, nei periodi d'imposta <b>2021 e 2022</b>, le attività di R&amp;S nelle regioni <b>Lazio, Marche e Umbria</b> colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017.</p>
<p><b>Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in "PIR PMI"</b></p>	<p><b>L'articolo 1, commi da 219 a 226, L. 178/2020</b>, inserito nel corso dell'esame della Legge di Bilancio 2021 alla Camera dei deputati, introducono un credito d'imposta spettante alle <b>persone fisiche titolari di specifici piani di risparmio a lungo termine – PIR pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati</b>, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>vengano detenuti per almeno 5 anni</b></li> <li>• <b>il cui credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite.</b></li> </ul> <p>Il credito d'imposta si applica ai <b>piani costituiti dal 01.01.2021 per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2021</b> ed è utilizzabile, in <b>10 quote annuali di pari importo</b>, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24.</p>
<p><b>Credito d'imposta quotazione Pmi</b></p>	<p><b>L'articolo 1, comma 230, L. 178/2020</b>, proroga al <b>31.12.2021 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi</b>, istituito dall'articolo 1, commi 89-92, L. 205/2017, prevedendo un ulteriore stanziamento di <b>30 milioni di euro per il 2022</b>.</p> <p>Il credito d'imposta ammonta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>al 50% dei costi di consulenza sostenuti per l'ammissione alle negoziazioni</b></li> <li>• <b>fino a un massimo di 500.000 euro.</b></li> </ul>

<p><b>Crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese</b></p>	<p>L'articolo 1, commi 263–264, L. 178/2020, reca <b>modifiche ai requisiti di accesso alle misure previste per il rafforzamento patrimoniale delle imprese</b> di medie dimensioni introdotte dall'articolo 26 D.L. 34/2020 e la <b>proroga al 30.06.2021 del termine di esecuzione dell'aumento di capitale</b>, con esclusione dell'agevolazione consistente nel credito di imposta per conferimenti in denaro volti all'aumento del capitale sociale.</p>
<p><b>Credito d'imposta per la promozione delle competenze manageriali</b></p>	<p>L'articolo 1, commi 536–539, L. 178/2020, prevede un <b>credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali</b> promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto per le donazioni effettuate nel <b>limite di 100.000 euro fino al:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>100% per le piccole e micro imprese;</b></li> <li>• <b>90% per le medie imprese;</b></li> <li>• <b>80% per le grandi imprese.</b></li> </ul> <p>Il <b>limite di spesa annua è pari a 500 mila euro</b> per ciascuno degli anni 2022 e 2023.</p>
<p><b>Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi</b></p>	<p>L'articolo 1, comma 583, lett. d), L. 178/2020 prevede l'<b>innalzamento dell'aliquota massima del credito d'imposta ex articolo 19 L. 220/2016</b>, riconosciuto alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere, dal 30% <b>al 40%</b>.</p>
<p><b>Credito d'imposta locazioni</b></p>	<p>L'articolo 1, comma 602, L. 178/2020 estende il <b>credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo</b>, istituito dall'articolo 28 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) e ss.mm.ii., <b>alle agenzie di viaggio e ai tour operator.</b></p> <p><b>Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30.04.2021</b>, in luogo dell'originario termine del 31.12.2020.</p>

<p><b>Credito d'imposta investimenti in pubblicità</b></p>	<p><b>L'articolo 1, comma 608, L. 178/2020 proroga per il biennio 2021-2022 il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche <i>online</i>, in continuità col regime speciale introdotto per il 2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>credito d'imposta pari al 50% del valore degli investimenti effettuati;</b></li> <li>• <b>tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui.</b></li> </ul>
<p><b>Tax credit edicole</b></p>	<p><b>L'articolo 1, comma 609, L. 178/2020 proroga per il biennio 2021-2022 il credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. <i>tax credit edicole</i>).</b></p> <p>Il credito d'imposta si applica <b>alle condizioni e con le modalità previste per il 2020</b> dall'articolo 28 D.L. 18/2020 (estensione del limite di credito a 4.000 euro per beneficiario e ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili) nel <b>limite di spesa annuale di 15 milioni di euro.</b></p>
<p><b>Credito d'imposta testate edite in formato digitale</b></p>	<p><b>L'articolo 1, comma 610, L. 178/2020 proroga per il biennio 2021-2022 il credito d'imposta per i servizi digitali introdotto dall'articolo 190 D.L. 34/2020.</b></p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto alle <b>imprese editrici di quotidiani e di periodici</b>, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, per un importo pari al <b>30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno precedente per l'acquisizione dei servizi di <i>server</i>, <i>hosting</i> e banda larga per le testate edite in formato digitale.</b></p> <p>La misura è riconosciuta entro il <b>limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</b></p>
<p><b>Credito d'imposta per l'acquisto di <i>cargo bike</i></b></p>	<p><b>L'articolo 1, commi 698 e 699, L. 178/2020 introduce, a favore delle microimprese e delle piccole imprese di trasporto merci urbano di ultimo miglio, un credito d'imposta per l'acquisto di <i>cargo bike</i> e <i>cargo bike a pedalata assistita</i>.</b></p> <p>Il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>nella misura massima del 30% delle spese</b></li> <li>• <b>fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa</b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nel <b>limite massimo complessivo di 2 milioni di euro</b> per l'anno 2021.</li> </ul>						
<p><b>Credito d'imposta investimenti in beni strumentali</b></p>	<p><b>L'articolo 1, commi 1051–1063, L. 178/2020, introduce una disciplina innovata del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, introdotta dall'articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019, agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, incluse le prenotazioni al 31.12.2022 con effettuazione degli investimenti entro il 30.06.2023.</b></p> <p><b>Le principali novità della disciplina innovata sono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>potenziamento delle aliquote agevolative;</b></li> <li>• <b>aumento dei massimali di spesa ammissibili;</b></li> <li>• <b>ampliamento dell'ambito applicativo;</b></li> <li>• <b>accorciamento del periodo di fruizione a 3 quote annuali di pari importo;</b></li> <li>• <b>ulteriore riduzione a compensazione in unica soluzione nel caso di investimenti in beni ordinari per soggetti con ricavi o compensi inferiori a euro 5 milioni</b> (nel periodo 16.11.2020-31.12.2021);</li> <li>• <b>accelerazione della fruizione dal periodo di entrata in funzione o interconnessione.</b></li> </ul> <table border="1" data-bbox="488 1240 1422 1924"> <thead> <tr> <th data-bbox="488 1240 751 1523">Tipologia di bene</th> <th data-bbox="751 1240 1010 1523">Periodo di effettuazione investimento</th> <th data-bbox="1010 1240 1422 1523">Aliquote e tetti di spesa complessivi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="488 1523 751 1924">Beni materiali e immateriali ordinari</td> <td data-bbox="751 1523 1010 1924">2021</td> <td data-bbox="1010 1523 1422 1924"> <b>10%</b>  <b>15% <i>smart working</i></b>  <b>Tetto 2 milioni di euro (materiale)</b>  <b>Tetto 1 milione di euro (immateriale)</b> </td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia di bene	Periodo di effettuazione investimento	Aliquote e tetti di spesa complessivi	Beni materiali e immateriali ordinari	2021	<b>10%</b> <b>15% <i>smart working</i></b> <b>Tetto 2 milioni di euro (materiale)</b> <b>Tetto 1 milione di euro (immateriale)</b>
Tipologia di bene	Periodo di effettuazione investimento	Aliquote e tetti di spesa complessivi					
Beni materiali e immateriali ordinari	2021	<b>10%</b> <b>15% <i>smart working</i></b> <b>Tetto 2 milioni di euro (materiale)</b> <b>Tetto 1 milione di euro (immateriale)</b>					

		2022	<b>6%</b> <b>Tetto 2 milioni di euro (materiale)</b> <b>Tetto 1 milione di euro (immateriale)</b>
	<b>Beni materiali 4.0</b>	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>50% fino a 2,5 milioni di euro</b></li> <li>– <b>30% oltre 2,5 fino a 10</b></li> <li>– <b>10% oltre 10 fino a 20</b></li> </ul>
		2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>40% fino a 2,5 milioni di euro</b></li> <li>– <b>20% oltre 2,5 fino a 10</b></li> <li>– <b>10% oltre 10 fino a 20</b></li> </ul>
	<b>Beni immateriali 4.0</b>	2021/2022	<b>20% fino a 1 milione di euro</b>
<b>Credito d'imposta R&amp;S&amp;I&amp;D</b>	<p><b>L'articolo 1, comma 1064, lettere a)-h), L. 178/2020, proroga fino al 2022 il credito d'imposta R&amp;S&amp;I&amp;D di cui all'articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019 con potenziamento delle aliquote e dei massimali di credito d'imposta, modifiche intese a chiarirne l'ambito applicativo e introduzione dell'obbligo di asseverazione della relazione tecnica.</b></p> <p>Le aliquote e i limiti di credito d'imposta sono così potenziati:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>20% entro il limite di euro 4 milioni per attività di R&amp;S;</b></li> <li>• <b>15% entro il limite di euro 2 milioni per attività di IT 4.0 o green;</b></li> <li>• <b>10% entro il limite di euro 2 milioni per attività di IT;</b></li> <li>• <b>10% entro il limite di euro 2 milioni per attività di Design.</b></li> </ul>
<p><b>Credito d'imposta formazione 4.0</b></p>	<p><b>L'articolo 1, comma 1064, lettera l), L. 178/2020, proroga fino al 2022 il credito d'imposta formazione 4.0 di cui all'articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017.</b></p> <p><b>È previsto l'ampliamento delle voci di spesa agevolabili, già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, alle seguenti voci:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>spese del personale relative ai formatori;</b></li> <li>• <b>costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti;</b></li> <li>• <b>spese per servizi di consulenza connessi alla formazione;</b></li> <li>• <b>spese del personale relative ai partecipanti e spese generali indirette generali strettamente inerenti.</b></li> </ul> <p><b>Sono confermate le seguenti aliquote e limiti del 2020, con incremento al 60% nel caso di formazione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>50% entro il limite di euro 300.000 per le piccole imprese;</b></li> <li>• <b>40% entro il limite di euro 250.000 per le medie imprese;</b></li> <li>• <b>30% entro il limite di euro 250.000 per le grandi imprese.</b></li> </ul>
<p><b>Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile</b></p>	<p><b>L'articolo 1, commi 1087 e 1089, L. 178/2020, introduce un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile, alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2022 fino ad un ammontare complessivo non superiore:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>per le persone fisiche esercenti attività economica a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale;</b></li> <li>• <b>per gli altri soggetti a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.</b></li> </ul>

	<p>Il credito d'imposta spetta nel <b>limite complessivo di 5 milioni di euro</b> rispettivamente per l'anno 2021 e 2022.</p>
<p><b>Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro</b></p>	<p><b>L'articolo 1, commi 1098–1100, L. 178/2020, anticipa il termine di utilizzo del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, disponendone la fruizione dal 01.01.2021 al 30.06.2021 e fissandone il termine per l'esercizio dell'opzione della cessione del credito al 30.06.2021.</b></p>